

4) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 4 bis

1. Nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi in vigore al 1° novembre 2002, gli Stati membri produttori di olio di oliva potranno riservare, entro certi limiti, una quota degli aiuti eventualmente previsti a favore dei produttori di olio di oliva e/o di olive da tavola, al finanziamento comunitario di programmi di attività elaborati da organizzazioni di produttori riconosciute, organizzazioni interprofessionali riconosciute o altre organizzazioni di operatori riconosciute o dalle loro unioni in uno o più dei seguenti settori:

- a) follow-up e gestione amministrativa del settore e del mercato dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
- b) miglioramento dell'impatto ambientale dell'oleicoltura;
- c) miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;
- d) sistema di tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, sotto l'autorità delle amministrazioni nazionali.

2. Ai fini del presente articolo per "organizzazioni interprofessionali riconosciute" si intendono persone giuridiche che:

- sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione e/o il commercio e/o la trasformazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento n. 136/66/CEE,
- sono istituite su iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle unioni che le costituiscono,
- sono state riconosciute nello Stato membro in cui operano.

3. I limiti di cui al paragrafo 1 sono fissati al fine di prevenire l'insorgere di distorsioni del mercato:

- dal Consiglio su proposta della Commissione, sull'insieme delle attività interessate e successivamente,
- dalla Commissione, per ciascuno dei settori di cui al paragrafo 1, secondo la procedura di gestione prevista dall'articolo 4 della decisione 1999/468/CE.

Entro i limiti fissati, il finanziamento comunitario dei programmi di attività di cui al paragrafo 1 sarà al massimo pari alla quota degli aiuti riservata dallo Stato membro interessato. Tale finanziamento riguarda spese ammissibili fino a un massimo del:

- 100 % per le attività nei settori di cui alle lettere a) e b),
- 100 % per gli investimenti in attività fisse e 75 % per le altre attività nel settore di cui alla lettera c),
- 50 % per le attività nel settore di cui alla lettera d).

Il finanziamento complementare sarà a carico del rispettivo Stato membro, tenendo conto di una partecipazione finanziaria degli operatori, obbligatoria per le attività nei settori di cui alle lettere c) e d) del paragrafo 1, e pari al 25 % almeno nei settori di cui alla lettera d).

4. Secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, la Commissione stabilisce:

- a) le condizioni di riconoscimento delle organizzazioni di operatori e delle loro unioni;
- b) i tipi di attività dei programmi ammissibili per i quattro settori di cui al paragrafo 1;
- c) le procedure di approvazione dei programmi da parte degli Stati membri;
- d) le misure relative ai controlli e alle sanzioni;
- e) le altre modalità eventualmente necessarie per la rapida attuazione dei programmi suddetti a partire dal 1° novembre 2002.»

5) All'articolo 5, primo comma, la data del «1° novembre 2001» è sostituita dalla data del «1° novembre 2004».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2001. Tuttavia, il disposto dell'articolo 1, punto 6, (sostituzione dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE) si applica unicamente a decorrere dal 1° novembre 2003, ad eccezione del punto 4 dell'allegato in questione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. NEYTS-UYTTEBROECK